Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale del registro di commercio

Berna, 13 giugno 2014

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

1. Compendio

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni[1] (diritto delle ditte commerciali) è stata avviata dal Consiglio federale il 22 gennaio 2014 e si è conclusa il 29 aprile 2014. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, nonché altre organizzazioni e cerchie interessate.

Hanno preso posizione sull'avamprogetto 26 Cantoni, sei partiti, nove organizzazioni e un professore universitario. La presente analisi, pertanto, si basa complessivamente su 39 risposte. Hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere l'Unione delle città svizzere, la Società svizzera degli impiegati di commercio, il Partito socialista svizzero e l'Unione svizzera degli imprenditori. L'elenco di tutti i partecipanti è allegato al presente documento.

37 partecipanti alla consultazione (ca. il 95 %) hanno espresso pareri favorevoli alle modifiche del diritto delle ditte commerciali. Un partecipante ritiene non vi sia necessità d'intervento e soltanto un partecipante respinge la revisione.

2. Valutazione dei pareri

2.1. Consensi

24 dei 39 partecipanti (AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SZ, TG, TI, UR, ZG, ABPS, CP, PPD, economiesuisse, PLR, FER, GastroSuisse, Breitschmid, Relève PME, USAM) condividono le modifiche del diritto delle ditte commerciali nel loro insieme, senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni. 13 altri partecipanti (AG, AR, BE, BS, NW, SH, SO, VD, VS, ZH, USS, USM, UDC) sono anch'essi favorevoli all'avamprogetto, pur avendo osservazioni in merito alle singole disposizioni o avanzando proposte di modifica (cfr. n. 2.3). Al di fuori della procedura di consultazione, anche il Forum PMI (una commissione extraparlamentare) approva l'avamprogetto senza riserve.

2.2. Rifiuti

Un partecipante (NE) è dell'avviso che il diritto delle ditte commerciali per le società di persone si sia dimostrato efficace. Poiché nel frattempo le banche private interessate dalla prescrizione rigorosa concernente i cognomi si sono convertite in persone giuridiche, ritiene che non sia più necessaria una modifica del diritto delle ditte commerciali. Un altro partecipante (SG) respinge l'avamprogetto nel suo insieme, perché particolarmente incentrato sulle due mozioni,

[1] Legge federale del 30 marzo 1911 di completamento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

sostenendo che in tal modo si perde l'opportunità di creare un diritto delle ditte commerciali unitario e coerente.

2.3. Osservazioni e proposte di modifica

2.3.1. Indicazioni della forma giuridica

L'indicazione della forma giuridica nella ditta delle società di persone e nelle società in accomandita per azioni è largamente approvata. Un partecipante (AR) suggerisce che il Consiglio federale disciplini in maniera vincolante le indicazioni delle forme giuridiche. Due altri partecipanti (USM, UDC) auspicano che queste ultime siano disciplinate a livello di legge. Un ulteriore partecipante (SH) è favorevole a un disciplinamento non vincolante delle indicazioni della forma giuridica, in modo tale che per la stessa forma giuridica siano ammesse diverse indicazioni. Riguardo alle indicazioni della forma giuridica in francese, un partecipante (VD) segnala l'esistenza di un'incoerenza tra le abbreviazioni «SCM» (*société en commandite*) e «SCA» (*société en commandite par actions*) poiché in quest'ultima manca la «M».

2.3.2. Estensione del diritto delle firme commerciali

Tre Cantoni (AR, BE, VS) auspicano che le nuove norme siano estese anche alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio, sebbene nel caso di queste forme giuridiche la regolamentazione della successione non sia in primo piano.

2.3.3. Disposizioni transitorie

Sei Cantoni (AG, BE, NW, SH, SO, ZH) hanno fatto osservazioni sulle disposizioni transitorie proposte. Suggeriscono, in particolare, che entro un determinato termine transitorio tutte le società di persone e le società in accomandita per azioni già iscritte nel registro di commercio debbano sottostare al nuovo diritto e completare la loro ditta con la forma giuridica, affinché si sviluppi quanto prima un diritto delle ditte commerciali unitario.

2.3.4. Ulteriori osservazioni

Due partecipanti (VS, ZH) fanno notare che, oltre alla ditta, l'indicazione del numero d'identificazione delle imprese rappresenta un'ulteriore possibilità di delimitazione degli enti giuridici. Un partecipante (SH) auspica inoltre lo stralcio della responsabilità dell'accomandante negli affari fatti per la società, nel caso delle società in accomandita (art. 605 CO). Un altro partecipante (USS) desidera invece una modifica del diritto che renda necessario verificare, in caso di continuazione di un'impresa altrui, se il predecessore ha rispettato tutti gli obblighi nei confronti dei lavoratori e delle assicurazioni sociali e che vieti alla medesima cerchia di persone la scelta di una ditta simile, per evitare «fallimenti a catena».

3. Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005[2] sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri integrali possono essere consultati presso l'Ufficio federale di giustizia e sono anche accessibili in forma elettronica.

[2] Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061).

Allegato

Elenco dei pareri pervenuti

Cantoni

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti

PLR	I liberali
PPD	Partito popolare democrativo svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Organizzazioni

ABPS	Association des banquiers privés suisses
CP	Centre Patronal
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des Entreprises Romandes
GastroSuisse	
Relève PME	
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
UCS	Unione delle città svizzere
Unione svizzera degli imprenditori	
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USM	Unione Svizzera del Metallo
USS	Unione sindacale svizzera

Altri partecipanti

Breitschmid	Prof. Dr. iur. Peter Breitschmid, Università di Zurigo